



COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.72

OGGETTO:

Tutela del territorio sangermanese dall'invasione /immigrazioni delle popolazioni africane e non solo. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di agosto alle ore sedici e minuti zero nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSETTA MICHELA - Sindaco	Sì
2. BOSCO MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. PEDRINELLI MASSIMILIANO - Assessore	Giust.
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale VELOCE dott. Guido, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ROSETTA MICHELA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

A seguito dell'ultimo incontro avvenuto in Prefettura il 3.8.2017 si rende necessario tutelare il territorio comunale da azioni che, siccome ventilato, potrebbero essere intraprese da Prefetture, privati, organizzazioni (religiose e non), cooperative e altri soggetti o enti in disaccordo con l'Amministrazione Comunale. Non è possibile tollerare che l'Autorità espressa dal Sindaco eletto dai cittadini venga scavalcata quanto all'argomento dell'ospitalità degli immigrati, che l'ospitalità, espressa ipocritamente e a ogni costo, abbia quale epilogo lo scaricare sulle spalle, sulle casse e sulle responsabilità dei Comuni (specie quelli di piccola dimensione quanto a estensione territoriale e ad anagrafica cittadina) la presenza di centinaia di persone estranee al contesto e che, dopo pochi mesi, verranno a bussare alla porta del Sindaco per chiedere assistenza che con ogni probabilità non potrà essere fornita.

Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale con efficacia estesa sul territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Il Sindaco assume anche le funzioni di Organo Locale dello Stato, cioè Ufficiale del Governo, sovrintendendo tra l'altro ex art. 54 T.U.E.L.:

- a. All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- b. Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
- c. Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

Secondo l'art. 1 del R.D. NR 773/1931 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) il Sindaco è Autorità di Pubblica Sicurezza nei Comuni dove manca il Capo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo.

PRESO ATTO CHE

E' intollerabile che Prefetture, privati, organizzazioni (religiose e non), cooperative ed enti in genere facciano business con il sistema dell'accoglienza disinteressandosi (letteralmente: fregandosene) dell'Amministrazione Comunale che, suo malgrado, si troverà costretta a gestire enormi problemi quando la grande maggioranza dei richiedenti asilo si scoprirà non avere diritto allo status di profugo, continuando a pesare sulle comunità locali;

Il Sindaco non è solo esattore di tasse e tributi, ma difensore - in prima persona - del territorio e dei propri concittadini, che non possono essere intimoriti, intimiditi o condizionati. La problematica relativa all'immigrazione/invasione o esodo di massa delle popolazioni (africane e non solo) interessa l'intera comunità, ormai spaventata per qualsivoglia assunta accoglienza di cittadini immigrati. Le notizie di disordini e malcontenti sono all'ordine del giorno, così come lo sono le problematiche gravi che il fenomeno comporta a livello territoriale. Pertanto è giusto che un Sindaco debba prevenire e combattere queste paure, battendosi contro ogni avversa decisione presa "dall'alto" e non comprensibile o condivisibile dalle comunità locali;

Il Sindaco dev'essere messo in condizione di poter controllare gli arrivi e l'ospitalità anche in appartamenti privati, tant'è che i proprietari di beni immobili o comunque i soggetti che hanno il possesso o la disponibilità di beni immobili dovranno preventivamente

comunicare al comune la sottoscrizione di contratti di locazione o di comodato o di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di utilizzo e godimento a soggetti (persone o enti) che abbiano tra le possibili finalità l'ospitalità. La sistemazione degli immigrati incide sul numero dei residenti nel territorio comunale, comportando la necessità di specifiche iniziative amministrative comunali, possibili (anzi, probabili) situazioni di disagio socio economico e circostanze che vanno ad incidere sulla pubblica sicurezza.

EVIDENZIATO CHE

I richiedenti lo status di profugo sono soggetti che versano in situazioni di povertà assoluta e abbisognano di assistenza psicologica, sociale e sanitaria; tali problematiche si riverseranno quindi sui soggetti pubblici aventi competenza, tra cui il Comune ospitante. I soggetti emigranti al fine dell'espletamento delle pratiche hanno la necessità di alloggiare in strutture che siano pienamente rispettose delle normative igienico sanitarie e conformi alla normativa urbanistica nonché regolamentare vigente in ogni Comune e a tal fine lo Stato italiano ha delegato le Prefetture provinciali alla ricerca di alloggi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i proprietari degli immobili.

DATO ATTO CHE:

La Comunità sangermanese ha pagato a caro prezzo la politica scellerata di un'Amministrazione di sinistra, che ha portato ad una crisi economica ed a un disagio sociale che con difficoltà l'Amministrazione attuale sta risolvendo. Tale situazione era talmente degenerata da far sì che San Germano Vercellese era conosciuto a livello nazionale come il paese degli extracomunitari. Il patrimonio immobiliare di centinaia di sangermanesi, che con privazione e parsimonia, avevano costruito loro stessi o ereditato dai loro avi, aveva perso di valore economico.

Tale scelta politica inoltre ha generato un forte debito per la comunità dovuto da una parte al mancato introito della tassa sui rifiuti e dall'altro alla mancata riscossione per la maggior parte degli affitti di proprietà comunali;

Essa ha inoltre generato la perdita nell'ottobre 2014 di nr 2 alloggi, derivanti da un lascito di benefattore, a causa di incendio per improprio utilizzo di una bombola gas da parte del locatore extracomunitario, peraltro gravato da ordinanza di decadenza;

L'Amministrazione Comunale è stata più volte bersaglio di atteggiamenti di aggressione da parte di soggetti extracomunitari tali da richiedere in alcuni casi anche l'intervento delle forze dell'ordine;

I Comuni quotidianamente sono alle prese con problemi sociali gravissimi dei loro cittadini (disoccupazione, povertà, non autosufficienza, etc) e chiedono al Governo maggiori entrate per far fronte alla mancanza di uno Stato SOCIALE;

RITENUTO CHE

- secondo l'art. 3 comma 2 T.U.E.L. *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne propone lo sviluppo"*.
- al Comune spettano ex art. 13, comma 1 T.U.E.L., *"...tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*.
- l'art. 112 del T.U.E.L. statuisce che: *"Gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto"*

produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

- secondo l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio Comunale quando non è previsto il Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita le altre funzioni attribuitegli quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- L'art. 8 comma 1 lett. a bis) del D.L. 13/2017 introduce l'art. 5 bis al D.Lgs 142/2015 prevedendosi che *“1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.”*

OSSERVATO CHE

- Al Sindaco è attribuito il potere di emanare un'ordinanza di tal fatta con la finalità di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, anche se tale situazione si determina entro gli ambiti della proprietà privata, senza diretti riflessi sulla pubblica incolumità;
- Una delocalizzazione avvertita come un'imposizione, che non risponde a progetti di integrazione, ma che, invece, favorisce un business di affidamenti e gestioni ad associazioni nate come funghi, senza avere un briciolo di esperienza.

CONSIDERATO CHE

- al fine della gestione dell'emergenza e della crisi internazionale - è necessario effettuare tutte le necessarie verifiche al fine del riconoscimento dello status di profugo;
- il Governo tramite le Prefetture ovvero altro Organo dello Stato attiva direttamente accordi e convenzioni con i privati per la gestione e ospitalità dei predetti migranti, nei tempi di attesa dell'espletamento delle necessarie procedure e verifiche;
- per la conclusione di tali accordi non è previsto il parere o l'acquiescenza dell'Amministrazione Comunale, risultando spesso queste all'insaputa di tali accordi;
- tali situazioni, tuttavia, hanno immediate ricadute sulle Amministrazioni Comunali, sussistendo infatti specifiche competenze ed obblighi con relativi oneri in capo agli Organi Comunali in ambito di igiene, sanità, ordine pubblico, sicurezza, assistenza sanitaria e sociale oltre che procedure di tipo anagrafico, la possibile necessità di adottare specifiche iniziative al fine dell'integrazione e socializzazione nonché da ultimo l'iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale nel comune;

- che tutte queste situazioni comportano quindi ricadute dirette sull'attività amministrativa comunale e possono anche determinare la necessità di iniziative e atti amministrativi da parte dell'Autorità Comunale;

CONSIDERATO CHE

L'Italia si è trasformata in un campo profughi/ clandestini e che ad oggi non si rinvengono soluzioni politiche e normative sia a livello nazionale e sia a livello internazionale, in grado di adottare una gestione vera dell'emergenza, producendo disagio diffuso nei territori italiani e creando allarme e gravi discriminazioni sociali, in quanto tale emergenza sta penalizzando gli italiani che sostengono, con il loro lavoro e le loro tasse, istituzioni e servizi pubblici;

Tale gestione sta incrementando a dismisura il livello di indebitamento;

DATO ATTO CHE

- la situazione sopra esplicitata, seppur non consente in alcun modo di impedire al Sindaco la sottoscrizione di contratti tra Prefettura e Società che gestiscono la dimora dei richiedenti asilo, tuttavia legittima l'Autorità Comunale (e il Sindaco che lo rappresenta) ad assumere i propri poteri al fine di prevenire situazioni emergenziali e garantire l'adeguata conoscenza della situazione relativamente al proprio territorio comunale;
- l'entrata in vigore della delibera è motivata dal conseguimento immediato della finalità di tutela del territorio sangermanese da eventuali decisioni intraprese da soggetti diversi che produrrebbero problemi correlati all'ordine e alla sicurezza pubblica.

RITENUTO CHE

- in tale contesto non risulta percorribile la soluzione proposta dal Ministro dell'Interno per il tramite delle Prefetture -Uffici Territoriali di Governo- di procedere ad "un'accoglienza diffusa";
- è altresì non accoglibile, per la situazione di "vuoto politico", la proposta dell'accoglienza da parte del Ministro dell'Interno per il tramite delle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, con pseudo-incentivi ai comuni disponibili ad accogliere i profughi/ clandestini sul territorio;
- in tale contesto non è percorribile la soluzione proposta dal Ministro dell'Interno per il tramite delle Prefetture -Uffici Territoriali di Governo di collocare, con imperio, i profughi/ clandestini ledendo principi di autonomia e rappresentatività diretta dei cittadini italiani in seno alle istituzioni locali.

CONSIDERATO DA ULTIMO CHE

- la sistemazione logistica degli immigrati, comunque effettuata, viene ad incidere sul numero dei soggetti residenti nel territorio comunale, comportando la necessità di specifiche iniziative amministrative comunali, possibili situazioni di disagio socio sanitario ovvero circostanze che vanno ad incidere sulla pubblica sicurezza ovvero la necessità di azioni comunali al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione

dei soggetti ospitati, l'aumento del pagamento delle quote individuali dei servizi socio assistenziali;

- i Proprietari (persone fisiche o giuridiche) di beni immobili o comunque soggetti (persone fisiche o giuridiche) che hanno il possesso di beni immobili e possono validamente disporne, dovranno comunicare preventivamente all'amministrazione locale la sottoscrizione di contratti di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di godimento e utilizzo con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano tra le possibili finalità (anche derivanti ed evincibili dallo statuto, nel caso di persone giuridiche) l'ospitalità di richiedenti asilo;
- i Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune hanno l'onere di comunicare la partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi Organo Pubblico al fine dell'ospitalità e gestione dell'emergenza dei richiedenti asilo nonché dell'esito della stessa entro 5 giorni dalla pubblicazione o notizia delle graduatorie;
- i Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune hanno l'onere di comunicare, nei 15 giorni precedenti, la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni con gli Organi ed Amministrazioni Pubbliche deputate alla gestione dell'emergenza profughi;
- i Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune, hanno l'onere di produrre all'Autorità Comunale entro 5 giorni dalla sottoscrizione il contratto stipulato con la Prefettura o con altro Organo dello Stato a ciò deputato (ovvero di produrre autocertificazione dell'avvenuta sottoscrizione del predetto contratto con indicazione degli estremi precisi dell'atto di agibilità dei locali, con indicazione della durata del rapporto, dell'immobile cui inerisce, del numero di richiedenti asilo da ospitare nella struttura così come indicato in contratto), con allegazione di copia della conformità degli impianti di cui all'immobile, come rilasciati dal professionista incaricato;
- gli stessi soggetti hanno l'onere di comunicare, attraverso una relazione quindicinale da parte del soggetto privato contraente, l'organizzazione interna della struttura, consistente nella dichiarazione di quanti siano i soggetti che ivi vi alloggiano, della provenienza degli stessi nonché di ogni altra informazione riguardante la salute dei medesimi;

EVIDENZIA CHE

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti, il soggetto privato è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 5.000,00 (si richiama il disposto della L. n.689/1981 e s.m.i.);

DATO ATTO CHE

trattasi di atto di indirizzo per cui non si rende necessario esprimere parere ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

La Giunta Comunale

Udita la relazione del Sindaco.

Ritenuta la proposta degna di approvazione.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di rappresentare all'Organo di Governo e ai privati siano essi enti, privati, organizzazioni religiose e non, cooperative etc. il presente atto per la tutela del territorio sangermanese e dei cittadini che lo abitano;
2. Di non accettare la proposta sul territorio sangermanese di un'accoglienza diffusa quale progetto presentato dall'UTG;
3. Di sensibilizzare le autorità superiori sulle problematiche conseguenti l'assunta accoglienza;
4. Di escludere la collocazione ad imperio di profughi/clandestini ledendo i principi di autonomia e rappresentatività diretta dei cittadini in seno alle istituzioni locali;
5. Di sollecitare il Ministero degli Interni ad una valutazione approfondita della situazione reale del paese e ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la legalità su tutto il territorio italiano (e in particolare il territorio dei piccoli comuni);
6. Di approvare in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti, il soggetto privato e non è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 5.000,00 (si richiama il disposto della L. n.689/1981 e s.m.i.);
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente, ma contribuisce a stimolare e a promuovere comportamenti virtuosi da parte di chi è chiamato in modo democratico a rappresentare l'intera comunità;

Successivamente con separata e analoga votazione, la presente deliberazione verrà dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della legge.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : ROSETTA MICHELA

Il Segretario Comunale
F.to : VELOCE dott. Guido

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 351

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 3630 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li 24-ago-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to:VELOCE dott. Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il

Il Segretario Comunale
F.to:VELOCE dott. Guido

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
VELOCE dott. Guido